

Camera di Conciliazione dell'Ordine Degli Avvocati di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Camera di Conciliazione istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 18 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 (di seguito: Camera di Conciliazione Forense Picena) ha lo scopo di promuovere e realizzare le condizioni per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, attraverso l'attuazione del servizio di mediazione per la conciliazione delle stesse controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, societarie e commerciali, relative a diritti disponibili ex art. 5 D.Lvo 4.3.2010 n°28, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

La Camera di Conciliazione ha, altresì, la funzione di promuovere corsi di formazione in materia.

2. ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

Sono organi della Camera di Conciliazione:

- 1) Un Presidente
- 2) Un Consiglio direttivo
- 3) La Segreteria Amministrativa
- 4) I Mediatori

1) IL PRESIDENTE

Il Presidente della Camera di Conciliazione è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli, od un suo delegato e la carica ha la durata del mandato consiliare. Il Presidente procede alla nomina del Mediatore individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi degli avvocati iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera stessa ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede all'individuazione e alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti nello stesso elenco, rispettando il criterio di turnazione che verrà deciso dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo e ne esegue ogni delibera.

2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio della Camera di Conciliazione è formato, oltre al Presidente, da altri 4 componenti, di

cui tre sono designati dal Presidente della Camera di Conciliazione tra i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e l'altro scelto tra gli iscritti all'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno che risulti aver conseguito l'iscrizione nell'elenco dei mediatori

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo, tiene l'elenco dei Mediatori, disponendo l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli stessi, i criteri di formazione e selezione dei Mediatori eventualmente anche integrativi del presente Regolamento, nonché i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai Mediatori; decide sulle domande presentate dalle parti di ricusazione del Mediatore nominato o di astensione, promuove la formazione dei Mediatori, vigila sul funzionamento della Camera di Conciliazione relazionando annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, anche mediante ratifica di provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente della camera medesima.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

I componenti del Consiglio Direttivo, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica sino al termine del mandato del consiglio che li ha nominati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri e sono rieleggibili.

4) LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa è composta da dipendenti e/o collaboratori incaricati all'uopo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ed è collocata presso i locali della sede del Consiglio stesso.

Coloro che operano all'interno della Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'Art. 9, comma 1, del D.lgs. n.28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo della riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.

La Segreteria ricevuta la domanda di mediazione forma il relativo fascicolo, contenente il provvedimento di nomina del mediatore designato dal Presidente e la data del primo incontro tra le parti, non oltre il quindicesimo giorno dal deposito della domanda.

La domanda introduttiva e la data del primo incontro di mediazione debbono essere comunicate

altra/e parte/i a cura dell'istante utilizzando il mezzo più idoneo ad una sicura ricezione delle stesse, nel rispetto della vigente normativa.

La Segreteria custodisce il fascicolo di ciascuna procedura attiva e detiene un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento presso appositi archivi tenuti all'interno dei locali della segreteria della Camera di Conciliazione.

Le parti hanno diritto di accesso, anche telematico, agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo Mediatore dalla Camera o dalle parti.

5) I MEDIATORI

I mediatori, sono coloro che svolgono l'attività di mediazione e conciliazione e che aiutano le parti a raggiungere un accordo che le stesse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Possono iscriversi all'elenco dei Conciliatori solo gli Avvocati iscritti all'Ordine di Ascoli Piceno, aventi i requisiti di cui alla vigente normativa (D Lgs 4.03.2010 n°28 e D.M. 180 del 2010 e successive modificazioni) ed abbiano necessariamente frequentato e superato un corso di formazione in materia ed in tecniche di conciliazione stragiudiziale ed esito positivo della valutazione finale, tenuti da enti accreditati presso il Ministero di Giustizia

L'inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Presidente sulla base dei requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per ottenere l'iscrizione al citato elenco gli interessati debbono presentare la domanda al Consiglio della Camera di Conciliazione, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge, di attenersi alle disposizioni della vigente normativa, del presente regolamento e del codice etico.

Tutti i nuovi mediatori che otterranno l'accreditamento dal Ministero di Giustizia e che chiederanno l'iscrizione nell'elenco della Camera di Conciliazione Forense Picena, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 145/2011, prima di poter essere inseriti nell'elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense Picena, dovranno obbligatoriamente sottoporsi ad un periodo di tirocinio assistito, previo "affiancamento gratuito" ad un Mediatore, già iscritto nelle liste della Camera di Conciliazione Forense Picena, per un totale di almeno 20 sedute di mediazione (da escludersi gli incontri di mero rinvio);

La Camera di Conciliazione Forense Picena, al fine di mantenere un'elevata professionalità e al

fine di consentire un idoneo e graduale inserimento dei nuovi mediatori all'interno del proprio organico, richiede, preventivamente all'iscrizione nei propri registri, un periodo di "Tirocinio assistito" di 20 sedute, previo affiancamento dei Mediatori già iscritti nei propri elenchi, anche a coloro che avessero già svolto presso altri Organismi di Mediazione il tirocinio assistito, o che avessero già svolto l'attività di mediatore presso altri organismi di mediazione.

Inoltre la Camera di Conciliazione Forense Picena, a pena di esclusione dall'elenco dei mediatori, richiede agli attuali mediatori iscritti ed ai futuri mediatori che si volessero iscrivere nei propri elenchi, l'esclusiva dell'attività professionale di Mediatore.

Per la precisione quindi, il Mediatore che presterà, in via esclusiva, la sua opera professionale per la Camera di Conciliazione Forense Picena, non potrà svolgere la medesima attività presso alcun altro organismo di mediazione che abbia sede legale, operativa, distaccata o sezione, o che comunque svolga attività e gli incontri di mediazione all'interno della Provincia di Ascoli Piceno.

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE

La procedura di mediazione ha inizio con il deposito dell'istanza di conciliazione presso la Segreteria della Camera di Conciliazione, istituita presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e deve avere una durata non superiore a quattro mesi. Per la proposizione e l'accettazione della procedura di mediazione le parti possono utilizzare i moduli predisposti dalla stessa Segreteria o in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Al momento del deposito, la parte che propone la domanda deve effettuare, a pena di inammissibilità, il versamento previsto dal Tariffario allegato al presente Regolamento. Le altre parti che accedano alla procedura devono effettuare, a pena di inammissibilità, identico versamento.

Il Consiglio della Camera di Conciliazione provvederà annualmente all'aggiornamento del Tariffario.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.lgs. 28/10, in caso di più domande relative al medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

7) ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La domanda di conciliazione può essere proposta congiuntamente dalle parti o da una di esse.

In quest'ultimo caso la parte istante presa cognizione della data fissata e del luogo indicato per

esperire il primo incontro provvederà a comunicarla altra parte invitandola a manifestare per iscritto la propria adesione alla procedura entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento che la mancata risposta equivale alla mancata adesione e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 II comma c.p.c.

La Segreteria chiude la procedura, dandone tempestiva comunicazione alle parti, se la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuta espressamente o tacitamente di aderire, entro il predetto termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti della Camera di Conciliazione.

8) NOMINA DEL MEDIATORE

Se la domanda è presentata congiuntamente dalle parti, il Presidente della Camera di Conciliazione procede alla nomina del Mediatore individuato di comune accordo da entrambe le parti tra i nominativi degli Avvocati iscritti nell'elenco dei Mediatori tenuto dalla camera di conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, sul nominativo procede all'individuazione e alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell'elenco di cui sopra, rispettando il criterio di turnazione che verrà deciso preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad individuare la procedura di sorteggio e di turnazione dei Mediatori.

In caso di controversie di particolare complessità, il Presidente può concordare con il Mediatore l'individuazione di un coadiutore del Mediatore, scelto sempre all'interno del medesimo elenco dei Mediatori, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al codice etico, allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; deve dichiarare per iscritto alla Camera qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità e imparzialità.

Parimenti egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente, che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni;

In ogni caso le parti possono richiedere al Presidente, in base a giustificati e comprovati motivi, la sostituzione del Mediatore nominato.

Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi; la sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel più breve tempo possibile.

Il Mediatore non può comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare

9) FISSAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Sentito il Mediatore, la Segreteria della Camera di Conciliazione fissa la data dell'incontro di mediazione presso i locali del Tribunale di Ascoli Piceno messi a disposizione dal Presidente dello stesso.

Il primo incontro di mediazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda congiunta di conciliazione o dal ricevimento dell'adesione della parte invitata all'incontro stesso, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti hanno l'obbligo di partecipare personalmente all'incontro di mediazione o farsi rappresentare da soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza. Si indica comunque l'opportunità che le parti siano assistite da un legale munito di mandato.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi in casi di particolare complessità, di un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne i costi, in eguale misura e in via solidale.

Il Mediatore, ove lo ritenesse necessario e utile, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

10) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ai sensi del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il Mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs. 28/10

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo

delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta, dovranno far pervenire al Mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della medesima.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto, il Mediatore redige il verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore redige processo verbale negativo con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/10, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente,

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria della Camera di Conciliazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto legislativo.

11) RISERVATEZZA

Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le stesse informazioni provengono, il Mediatore e il personale di Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti alla Segreteria della Camera, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze, di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato, come riservato, al solo Mediatore.

12) PROCEDURE TELEMATICHE

Ove la Camera di Conciliazione si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.

13) INDENNITA'

Salvo diverse previsioni di legge per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di € 49,00# (*Euro Quarantanove/00*), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento del deposito della risposta o in ogni caso prima dell'incontro di mediazione.

Le spese di mediazione- comprensive dell'onorario del Mediatore, sono dovute da ciascuna parte ed in solido tra loro come da tabella allegata al presente regolamento e devono essere corrisposte, per intero, entro tre giorni prima della data dell'incontro di mediazione.

Il mancato versamento delle spese di mediazione entro il termine sopra indicato costituisce rinuncia all'istanza o all'accettazione.

Le suddette spese sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.

La Camere ridetermina ogni anno l'ammontare delle indennità.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A delle indennità allegata :

A) può essere aumentato, da parte della Camera di Conciliazione, nella misura del 20 % tenuto

conto della particolare importanza, complessità e difficoltà dell'affare;

B) deve essere aumentato nella misura del 20 % in caso di successo della mediazione, con la sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti, per le controversie di valore inferiore o uguale ad € 50.000,00;

C) deve essere aumentato nella misura del 10 % in caso di successo della mediazione, con la sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti, per le controversie di valore superiore ad € 50.000,00;

D) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010;

E) nei casi in cui il ricorso al procedimento di mediazione è obbligatorio la riduzione dell'indennità corrisponde ad un terzo per i primi 6 scaglioni di valore (fino ad € 250.000 di valore) e della metà per i restanti (valore superiore ad € 250.001);

Qualora il valore della controversia dovesse essere indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la Camera di Conciliazione ha deciso di assumere quale valore di riferimento, quello compreso nello scaglione che va da € 25.000,00 a € 50.000,00, in ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta essere superiore, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

G) nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, l'indennità di mediazione deve essere ridotta ad € 40,00 (oltre Iva), per il primo scaglione ed a € 50,00 (oltre iva), per i restanti scaglioni, ferma l'applicazione della lettera d) del presente articolo che prevede l'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta ex art. 11 D.lgs. 28/2010.

14) FORMAZIONE DEI MEDIATORI

Il Consiglio della Camera di conciliazione, singolarmente o in accordo con altri Enti, promuove la formazione dei Mediatori secondo le disposizioni di legge e dei regolamentari in materia.

15) DISCIPLINA TRANSITORIA

Il primo Consiglio direttivo rimane in carica fino al termine del mandato consiliare del biennio 2010-2011

ART 16

Il Consiglio direttivo potrà stipulare convenzioni agevolate:

1) con i professionisti (Avvocati, Commercialisti, Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc...) , con le Aziende, i Condomini, gli Enti Pubblici, Consorzi, le Società Pubbliche e Private, gli Istituti di

credito, le Associazioni di categoria e con chiunque volesse promuovere la mediazione obbligatoria in via esclusiva avanti alla Camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

In tal caso, le parti assistite dai predetti soggetti convenzionati usufruiranno dell'abbattimento dell'indennità di mediazione nella misura che verrà concordata da valere sulle spese di mediazione di cui alla tabella del D.M. attuativo, ferme restando le spese di avvio del procedimento.

2) con i professionisti che inseriranno in tutte le proprie richieste stragiudiziali (es: nelle richieste di risarcimento danni da sinistro stradale...) la dicitura che "scelgono come proprio Organismo di conciliazione la Camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia".

In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti usufruiranno dell'abbattimento del 20% dell'indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione di cui alla tabella del D.M. attuativo, ferme restando le spese di avvio del procedimento. All'atto di presentazione della domanda di accesso, il professionista avrà l'obbligo di allegare alla domanda copia della richiesta con la dicitura in oggetto.

3) con tutti i Condomini, le società commerciali e/o associazioni che inseriranno nei loro Regolamenti o Statuti la seguente clausola " tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno".

In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti usufruiranno dell'abbattimento delle dell'indennità di mediazione nella misura concordata che verrà concordata da valere sulle spese di mediazione di cui alla tabella del D.M. attuativo, ferme restando le spese di avvio del procedimento. All'atto di presentazione della domanda di accesso, il professionista avrà l'obbligo di allegare alla domanda copia della richiesta con la dicitura in oggetto.

In tutti i casi sopra menzionati il mediatore incaricato del singolo affare convenzionato, avrà diritto al compenso con le predette riduzioni.

1. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 24 Febbraio 2011 e modificato dalla Delibera direttiva del 20/10/2011